



CORO PUERI ET JUVENES CANTORES "S.MARIA ASSUNTA" A.P.S.
C.F.94046360304

PRESSO CASA PARROCCHIALE - PIAZZA VITTORIO VENETO 17
33035 MARTIGNACCO (UD) TEL.0432.677138 info@puerimartignacco.com

Martignacco, 18/07/2023

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA STATUTO

L'anno 2023 il giorno 18 del mese di luglio alle ore 20:30 presso Oratorio di Martignacco si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Coro Pueri et Juvenes Cantores "S.Maria Assunta" A.P.S.".

Assume la presidenza dell'Assemblea, il Vice-Presidente in carica Glenda Ferigo, assume le funzioni di Segretaria la Sig.ra Cinzia Michelini.

Il Presidente accerta la presenza dei seguenti consiglieri:

Glenda Ferigo
Cinzia Michelini
Alessandro Bertossa
Nicola Vanone
Federica Nobile

Sono assenti giustificati i consiglieri:

Don Luca Calligaro
Cristina Santarossa

il Presidente accerta che i soci presenti sono n.17, n. 1 assente, n.18 deleghe e dichiara che, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea e' regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso contenente il seguente ordine del giorno:

1) Modifica dello Statuto a seguito richiesta rettifica articolo 6

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha reputato necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare la modifica dell' articolo 6 così come richiesto a seguito dell'iscrizione al RUNTS e procede alla lettura dello statuto modificato.

Al termine della lettura dell'articolo 6, modificato così come richiesto da comunicazione pec RUNTS del 03/07/2023, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica necessaria.

A conclusione della lettura viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

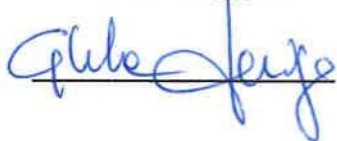
L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

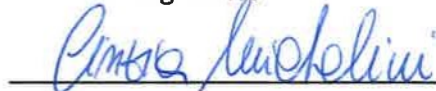
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 21:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



REGISTRATO a UDINE il 20 IUG. 2023
AL N° 1881 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati Euro **ESENTE**
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Paolo De Luca
IL FUNZIONARIO Marco Bernardis





STATUTO

Associazione di Promozione Sociale

Art. 1

Con il presente atto si procede alla modifica dello Statuto precedentemente in vigore dell'associazione con le modifiche apportate ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle leggi regionali in vigore trasformando la precedente Associazione denominata "Coro Pueri Cantores S. Maria Assunta" in Associazione, non riconosciuta, di Promozione Sociale denominata **Coro Pueri et Juvenes Cantores "S. Maria Assunta" A.P.S.** avente sede legale nel Comune di **Martignacco**. Possono essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed internazionale. La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro. Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 117/17 avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 2

Lo scopo fondamentale dell'Associazione è di collaborare al servizio liturgico nelle celebrazioni della Parrocchia di Martignacco ed eventualmente di quelle di provenienza dei Pueri.

È iscritto alla Federazione Italiana dei Pueri Cantores e ne segue le direttive e la finalità.

Può partecipare a qualsiasi manifestazione di carattere artistico, culturale, ludico, promuovendo a sua volta attività che abbiano come scopo finale:

- a) Realizzare l'educazione del coro alla socializzazione, all'amore per l'arte musicale, ad un responsabile servizio per la comunità
- b) Sviluppare ed approfondire i rapporti con coetanei di altre località della Regione, dell'Italia e dell'estero
- c) Partecipare ed organizzare anche in collaborazione con enti pubblici o privati ed altre associazioni, manifestazioni musicali, corali e culturali in genere

Tali scopi si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/17:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
L'associazione concretizza le finalità sopra riportate attraverso le seguenti attività:

- svolgimento di attività settimanale di prove corali al fine di educare le voci sin dall'età infantile, e finalizzate all'apprendimento di una base di teoria musicale che poi trova sfogo nell'animazione domenicale delle sante messe da parte del gruppo corale.
- Organizzazione e partecipazione a congressi e concerti unitamente ad altre realtà corali e bandistiche nel territorio nazionale;
- ritiri spirituali e campi scuola organizzati al fine di sviluppare nuove esperienze musicali e di socialità.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera dall'organo di Amministrazione.

Art. 3

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili così come elencati nell'inventario redatto a cura dell'Organo di Amministrazione ed in particolare da donazioni, lasciti di beni mobili ed immobili che dovessero essere fatti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio.

Art. 4

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) Quote associative,
- b) Rendite patrimoniali,
- c) Contributi di persone fisiche, giuridiche sia pubbliche sia private,
- d) Proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
- e) Proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D.Lgs. 117/17 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci o delle persone aderenti agli enti associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 5

L'adesione all'Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all'art. 2. Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a tre (tre) associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a 7 (sette) si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero dei soci.

E' prevista espressamente l'assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e partecipazione alla vita associativa secondo quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 117/17.

I soci si distinguono in:

- a) Soci fondatori
- b) Soci onorari
- c) Soci ordinari
- d) Soci sostenitori

Tutte le categorie godono degli stessi diritti sono tenuti ai medesimi doveri nei riguardi dell'associazione.

Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo.

Sono soci onorari le persone, gli Enti e le Associazioni che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione. La nomina a socio onorario sarà conferita dall'Organo di Amministrazione.

Possono acquisire la qualifica di socio ordinario anche altri enti del terzo settore o no profit, a condizione che il loro numero non superi il 50% delle APS iscritte.

Chi intende essere ammesso alla qualifica di socio ordinario dovrà presentare all'Organo di Amministrazione domanda scritta. Tale domanda sarà esaminata entro trenta giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine la richiesta si intende accettata. In presenza di diniego è consentito ricorso in assemblea, da presentare in forma scritta all'Organo di Amministrazione entro 60 giorni dal ricevimento del diniego stesso.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione in relazione a:

- a) perdita dei requisiti per l'ammissione;
- b) per dichiarazione di interdizione o inabilità;
- c) mancato versamento della quota associativa;
- d) comportamento lesivo ai danni dell'associazione.

Contro tale provvedimento di espulsione è previsto ricorso da presentarsi all'Organo di Amministrazione entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione.

Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione. Sarà cura dell'Organo di Amministrazione stabilire il limite minimo del contributo dovuto per ottenere la qualifica di socio sostenitore.

La qualifica di associato è a tempo indeterminato ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'organo di amministrazione con un preavviso minimo di 10 gg mediante lettera raccomandata, posta elettronica o altra modalità che assicuri la prova di avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salvo diversa deliberazione di Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art.6

Solo i Soci hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi;
- b) di essere eletti alle cariche direttive;
- c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;
- d) a ricevere la Tessera di Socio dell'Associazione;
- e) a frequentare i locali della dell'associazione;
- f) di fruire dei servizi dell'associazione e di partecipare a tutte le sue attività;
- g) di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta all'Organo di Amministrazione che provvederà a convocare in sede il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

I Soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti;
- b) versare la quota associativa stabilita dall'Organo di Amministrazione;
- c) non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione stessa.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile per atto fra vivi e non è prevista la rivalutabilità della stessa.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Qualora l'associazione si avvalga di volontari, così come previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/17, dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 del medesimo decreto.

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) L'Organo di Amministrazione;
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
- d) L'organo di Controllo

Art. 8

L'Assemblea Ordinaria dei soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro il mese antecedente alla data di convocazione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico. L'ordine del giorno è fissato dall'Organo di Amministrazione. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione è fatta tramite avviso scritto contenente la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, da spedirsi ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

Art.9

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci; mancando tale numero, l'Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda convocazione un'ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Spetta all'Assemblea:

- a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo,
- b) approvare la relazione morale del Presidente,
- c) eleggere e revocare gli organi sociali,
- d) deliberare sull'orientamento generale dell'attività sociale,
- e) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto,
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione della associazione,
- h) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- l) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- m) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Il Presidente dell'organo di amministrazione è eletto dall'organo di amministrazione. Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti sulla base dell'art. 2368 del C.C.. Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voto sarà eletto il più anziano.

Art. 10

Per la modifica dello statuto e per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione dell'Associazione è necessaria la convocazione di una Assemblea Straordinaria con le stesse modalità previste dall'art. 8). L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 11

L'Organo di Amministrazione è composto da **5 a 7** membri, è eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica **3 (tre)** anni. La maggioranza dei suoi membri sarà costituita – ai sensi dell'art. 26, I comma CTS – da persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi membri sono rieleggibili.

L'Organo di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario – Tesoriere, che durano in carica per la durata dell'Organo.

L'Organo di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre amministratori. Delibera alla presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti.

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare i propri poteri ad uno o più Amministratori, può inoltre:

- a) promuovere l'attività dell'associazione;
- b) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- c) deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell'Associazione in tutte le sue attività;
- d) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) proporre modifiche statutarie.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Tutti i membri dell'Organo di Amministrazione, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.

L'Amministratore che non partecipa a tre consigli consecutivi, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.

Art. 12

Il Presidente dell'organo di amministrazione è eletto dall'organo di amministrazione e ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede l'Organo di Amministrazione e l'Assemblea generale dei Soci facendone eseguire le deliberazioni.

Spetta al Presidente:

a) determinare l'ordine del giorno delle sedute dell'Organo di Amministrazione. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statutari dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 13

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17.c. 1 del D.Lgs. 117/17 l'associazione dovrà tenere:

il libro dei soci

il registro dei volontari

il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali

Art. 14

Il collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, è costituito da tre membri effettivi anche non soci. Esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall'Associazione, accertando la regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, accerta almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa.

Il collegio dei Revisori dei conti resta in carica ... anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/17 si dovrà procedere alla nomina di un organo di controllo anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del C.C.. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397, comma secondo del C.C. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/17 si dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Alla nomina dell'Organo di Controllo il collegio dei Revisori cessa dal suo incarico con effetto immediato.

Art. 15

All'Associazione è fatto divieto di distribuire ad associati, fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita che all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c. 1 del D. Lgs. N. 117/17, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal D.

Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 16

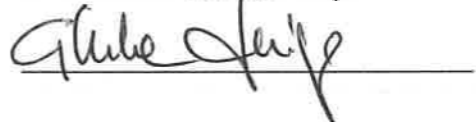
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/17 e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Martignacco, 18/07/2023

il Presidente Luca Calligaro

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca Calligaro', written over a horizontal line.

Il Verbalista Glenda Ferigo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Glenda Ferigo', written over a horizontal line.